


## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato [redacted] lamentando di essere stato privato del possesso della servitù sul passo carraio esistente al civico n.3 della via [redacted] di [redacted] e che gli consentiva l'accesso ai locali dell'officina dallo stesso condotta in locazione, chiedeva la reintegrazione nel possesso suddetto e, in particolare, l'immediata demolizione del muretto, realizzato dai resistenti e antistante l'officina; con condanna delle controparti al risarcimento dei danni.

I resistenti si costituivano eccependo l'improponibilità del ricorso, essendo la medesima causa già pendente nei confronti della società di cui il [redacted] era legale rappresentante; nel merito negavano l'esistenza di diritti di passaggio del [redacted] sull'area in contestazione e rappresentavano che il vicolo adducente alla via [redacted] apparteneva al demanio comunale; affermavano che l'officina fruiva di un "ingresso ufficiale" dalla via [redacted]; affermavano che, prima dell'esecuzione dei lavori di costruzione del muretto, il ricorrente aveva abusivamente occupato l'area con i veicoli affidatigli per la riparazione, in alcune occasioni ostruendo addirittura l'uscita di emergenza della vicina scuola materna; eccepivano, comunque, l'inesistenza di qualsiasi spoglio; concludevano, quindi, per il rigetto del ricorso e, riconvenzionalmente, chiedevano che per "ragioni di pubblica sicurezza" fossero inibite all'attore la sosta o la fermata di veicoli all'interno dell'area in contestazione; il tutto con rifusione delle spese di giudizio.



Con ordinanza del 15.7.04 il G.D. dichiarava inammissibile il ricorso e, operata la conversione del rito, fissava udienza per il merito possessorio.

Il Collegio rigettava il reclamo proposto dal Lovino avverso il provvedimento interdittale.

All'udienza del 2.12.04 l'attore chiedeva procedersi all'ispezione dei luoghi; i convenuti si opponevano. Il G.J., ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, all'esito di questa, tratteneva la causa stessa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Il [REDACTED], infatti, non ha minimamente provato il possesso sull'area oggetto della domanda, anzi, dalla copiosa documentazione allegata dai convenuti risulta che lo stesso attore, in epoca anteriore alla costruzione del muretto e all'esecuzione delle opere da parte dei convenuti, si era reso ripetutamente e costantemente responsabile di abusiva occupazione dell'area in contestazione, degli spazi comuni e/o di quelli riservati al transito dei frontisti. Nessuna situazione di legittimo possesso appare, dunque, invocabile dal ricorrente.

Peraltro, per quanto attiene strettamente l'arca del passo carraio, non sussistono gli elementi oggettivi del lamentato spoglio: come è pacifico, a seguito delle ripetute opere e della costruzione del muretto, lo spazio lasciato libero per il transito dei veicoli che accedono all'officina è di m.3 di larghezza e di m.18,10 di lunghezza; uno spazio certamente sufficiente al transito di veicoli anche di dimensioni superiori a quelle delle normali autovetture.



L'inesistenza dello spoglio in termini oggettivi è, poi, decisamente esclusa dalla circostanza che, anche dopo il completamento delle opere da parte dei convenuti, il Lovino ha continuato la propria attività nell'officina con l'accesso delle vetture da riparare, come è documentato dalle fotografie prodotte in atti.

La domanda di inibizione della sosta "per ragioni di pubblica sicurezza" avanzata dai convenuti non è ammissibile, in quanto la pronuncia richiesta è estranea alla giurisdizione del giudice civile, che, in particolare in questa sede, non è titolare di poteri di inibizione di portata generale e a tutela dell'interesse pubblico in quanto tale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo.

**PQM**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:

- 1) Rigetta la domanda proposta dall'attore.
- 2) Dichiarà inammissibile la riconvenzionale proposta dai convenuti.
- 3) Condanna l'attore-ricorrente a rifondere ai convenuti-resistenti le spese di giudizio, liquidate in Euro [REDACTED] per esborsi, Euro [REDACTED] per diritti ed Euro [REDACTED] per onorari, oltre maggiorazione del 12,5% ex art.14 T.F..

Milano 6.12.05.

Il Giudice  